



07948-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 367/2021
GABRIELLA CAPPELLO		UP - 11/02/2021
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	R.G.N. 7869/2020
MARIAROSARIA BRUNO		Motivazione Semplificata
GIUSEPPE PAVICH		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni scritte ex art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in ordine alla determinazione della pena pecuniaria che si chiede di indicare in euro 1600 di multa.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A seguito di giudizio abbreviato (omissis) , con sentenza del GUP presso il Tribunale di Genova del **17/12/2014**, veniva condannato alla pena di un anno di reclusione e di tremila euro di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73 D.P.R. 309/90, commesso in Genova il 31/3/2014, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5, riconosciutegli le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, e con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'imputato, tramite il difensore, chiedendo la riduzione della pena inflitta.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 26/6/2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta a mesi sei di reclusione ed euro 1800 di multa.

2. Con un unico motivo di ricorso il (omissis), a mezzo del proprio difensore, il (omissis) lamenta erronea applicazione della legge penale laddove la Corte d'Appello di Genova, accogliendo il motivo d'appello presentato della precedente difesa avente ad oggetto l'eccessività della pena inflitta, riduceva la pena in concreto irrogata a mesi 6 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa (pena così determinata: pena base pari ad 1 anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ridotta per effetto delle circostanze generiche a mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, aumentata ex art. 81 c.p. per la continuazione interna a mesi 9 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, ridotta per effetto del rito scelto [abbreviato] alla pena finale sopra indicata).

Orbene, il ricorrente lamenta che la pena così determinata dal giudice di secondo grado risulta essere errata e in aperta violazione di legge: nel determinare la pena pecuniaria finale la Corte non ha operato la riduzione di 1/3 prevista dalla legge per la scelta del rito, compiendo invero una riduzione ben più contenuta rispetto a quella obbligatoriamente indicata dalla normativa.

La sentenza di secondo grado risulta quindi essere errata avendo applicato in maniera erronea la legge penale.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il **25/1/2021** ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in ordine alla determinazione della pena pecuniaria che si chiede di indicare un euro 1.600 di multa.

4. Il motivo di ricorso sopra illustrato è fondato.

Ed invero, si legge nella sentenza impugnata: "L'appello è fondato. Il fatto è senza dubbio modesto sia per le modalità esecutive dell'attività illecita sia per la quantità degli stupefacenti; tenuto conto del fatto che (omissis) non è soggetto incensurato, avendo un precedente per il medesimo titolo di reato, e che la cocaina era di buona qualità, si reputa equa stabilire la pena base in misura superiore al minimo edittale, e così in un anno di reclusione e 3000,00 euro di multa, diminuita a Otto mesi e 2000,00 per le attenuanti generiche già applicate dal primo giudice come prevalenti sulla recidiva, aumentata per la continuazione interna a nove mesi e 2400,00 euro, ridotta per il rito a sei mesi e 1800,00 euro".

Ebbene, l'art. 442, co. 2 cod. proc. pen. sancisce espressamente che "la pena che Il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo": contrariamente all'applicazione della pena su richiesta delle parti che, quale rito anch'esso premiale, prevede una riduzione della pena fino a un 1/3 (art. 444, co. 2, cod. proc. pen.), la riduzione per il rito abbreviato non può essere quantificata a discrezione del magistrato ma deve essere obbligatoriamente pari ad un terzo; non vi sono quindi margini discrezionali nel caso del rito abbreviato entro i quali il giudicante può decidere quale riduzione per il rito operare sulla condanna inflitta.

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha errato nell'operare la riduzione per il rito in merito alla pena pecuniaria in quanto, invece che essere pari ad euro 1.800,00, doveva essere quantificata in euro 1.600,00 (la multa di 2.400,00 euro, su cui era già stato operato l'aumento per la continuazione interna, doveva essere ridotta di 1/3 [ovvero di 800,00 euro] e non di soli 600,00 come invero fatto dal giudice di secondo grado).

A correggere tale errore può provvedervi questa Corte di legittimità, non essendovi alcun elemento di discrezionalità, ai sensi dell'art. 620 lett. l cod. proc. pen.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena pecuniaria che ridetermina in euro 1.600 di multa.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2021


Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente


Patrizia Piccialli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 1 MAR. 2021

oggi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irati C. C. C.

